

Codice Pratica DEC/27/2026

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 27 del 13 febbraio 2026

Oggetto: artt. 3 e 7 c. 6, d.lgs. n. 165/2001 – Affidamento incarico professionale per attività di consulenza e assistenza legale in relazione all’Avviso esplorativo promosso da ARLIR per l’individuazione dell’impianto terminale di chiusura del ciclo dei rifiuti e autorizzazione alla spesa.

IL DIRETTORE

VISTA E RICHIAMATA la Legge Regionale n. 13 del 29 giugno 2023 con cui è stata istituita, a far data dal primo luglio 2023, l’Agenzia Regionale Ligure sui Rifiuti (ARLIR);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.31 del 29 gennaio 2026, avente ad oggetto “Nomina del Direttore dell’Agenzia Regionale ligure per i Rifiuti (ARLIR)”, con cui è stato nominato il Dott. Sergio Tommasini quale Direttore di ARLIR a far data dall’1 febbraio 2026;

VISTO in particolare l’Art 1 della LR n.13 del 29 giugno 2023 il quale stabilisce:

- al comma 9: “Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa”;
- al comma 13: “Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all’esercizio delle funzioni assegnate all’Agenzia, nonché a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi, attività e compiti sulla base della programmazione, degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale e ne verifica l’attuazione”.

VISTO il D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare:

- l’art. 3 “L’amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi, progetti o attività solo qualora:
 - a) non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;
 - b) si tratti di materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica che richiedano l’apporto di competenze altamente specializzate”.

Firmato digitalmente da:

SERGIO TOMMASINI
13/02/2026 18:53

- l'art. 7 comma 6: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 71 del 6 febbraio 2025, avente ad oggetto “L.R. n. 13/2023 – Art. 1, c.39 lett. b). - Indirizzi vincolanti per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), degli adempimenti necessari alla realizzazione dell'impianto d'ambito terminale del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente” che stabilisce gli indirizzi vincolanti per lo svolgimento, da parte di ARLIR degli adempimenti necessari alla realizzazione dell'impianto d'ambito terminale del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente e che ha dato incarico ad ARLIR di avviare la procedura finalizzata alla acquisizione di proposte di finanza di progetto da parte di operatori economici interessati all'affidamento della concessione dell'impianto terminale di gestione rifiuti previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche vigente;

VISTO il Decreto del Commissario n. DEC/20/2026 del 28 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Budget economico annuale 2026 e triennale 2026-2028 dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 c. 5 c) della L.R. 13/2023, “ARLIR svolge, sulla base di indirizzi e direttive approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi da 38, 39, 40, 41 e 42, le seguenti funzioni e attività:

c) affidamento della realizzazione e gestione degli impianti per i rifiuti individuati dalla pianificazione di settore, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici (...);

DATO ATTO che ARLIR in data 23 dicembre 2025 ha pubblicato l'Avviso esplorativo preordinato alla ricerca di operatori interessati per l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione dell'impianto terminale di gestione rifiuti previsto dalla pianificazione regionale vigente;

DATO ATTO, altresì che, che con ricorso notificato in data 20 gennaio 2026 ad ARLIR e a Regione Liguria, l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. (per brevità anche AMIU) chiedeva al TAR Liguria l'annullamento:

“- dell'Avviso esplorativo preordinato alla ricerca di operatori interessati per l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione dell'impianto terminale di gestione rifiuti previsto dalla pianificazione regionale” pubblicato il 23/12/2025 sulla pagina istituzionale dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti – ARLIR (in seguito “ARLIR”) all'indirizzo <https://arlr.liguria.it/> (in seguito “Avviso”), con il quale ARLIR ha avviato un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire da parte di operatori economici manifestazioni di interesse ad assumere il ruolo di promotori

Firmato digitalmente da:

SERGIO TOMMASINI

13/02/2026 18:53

nell'ambito dell'operazione di finanza di progetto (project financing), ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione e della realizzazione e gestione dell'impianto d'ambito terminale del ciclo rifiuti (in seguito "termovalorizzatore") in attuazione della pianificazione regionale vigente;

- del Decreto del Commissario Straordinario di ARLIR n. 117 del 23/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione dell'Avviso esplorativo preordinato alla ricerca di operatori interessati per l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione dell'impianto terminale di gestione rifiuti previsto dalla pianificazione regionale vigente" con il quale il Commissario Straordinario di ARLIR ha approvato l'Avviso e ne ha ordinato la pubblicazione sulla pagina istituzionale di ARLIR all'indirizzo <https://arlr.liguria.it/>;

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 19/12/2025, Prot/2025/606539, avente ad oggetto "DGR n. 71/2025. Indirizzi vincolanti per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), degli adempimenti necessari alla realizzazione dell'impianto d'ambito terminale del ciclo di rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente. Approvazione modifiche";

- ove occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 6/2/2025, Prot/2025/71943, avente ad oggetto "L.r. n. 13/2023 – Art. 1, c. 39 lett. b) – Indirizzi vincolanti per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), degli adempimenti necessari alla realizzazione dell'impianto di ambito territoriale del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente";

- della lettera della Regione Liguria del 12/1/2026, Prot-2026-0011972, avente ad oggetto "Riscontro motivato a nota AMIU S.p.A. – Avviso esplorativo ARLIR per impianto terminale ciclo rifiuti", con la quale quest'ultima è stata riscontrata la nota della Società ricorrente trasmessa in data 8/1/2026;

- della lettera della Regione Liguria del 14/1/2026, Prot-2026-0017580, avente ad oggetto "Avviso esplorativo preordinato alla ricerca di operatori interessati per l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione dell'impianto terminale di gestione rifiuti previsto dalla pianificazione regionale vigente", con la quale quest'ultima ha soltanto parzialmente ed in maniera incompleta riscontrato l'istanza di accesso formulata dalla Società ricorrente in data 12/1/2026;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla Società ricorrente” con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti;

DATO ATTO che altresì che in data 10 febbraio 2026, AMIU notificava ad ARLIR e a Regione Liguria i motivi aggiunti chiedendo al TAR adito l'annullamento:

“ove occorra, dell'eventuale diniego implicito alla richiesta di proroga del termine per le manifestazioni di interesse fissato da ARLIR al 21/2/2026, avanzata dalla scrivente Società con la lettera del 8/1/2026;

- del comunicato stampa della Giunta Regionale "Rifiuti, Regione Liguria, nessuna proroga dei termini per l'avviso esplorativo rivolto ai player di mercato per l'impianto di chiusura del ciclo" pubblicato il 21/1/2026 sulla pagina istituzionale della Regione Liguria all'indirizzo "<https://www.regione.liguria.it/homepage-giunta/giuntaregionale/comunicatistampadellagiuntaregionale/item/45501-nessunaproroga-impianto-chiusura-ciclo-rifiuti.html>";

Firmato digitalmente da:

SERGIO TOMMASINI

13/02/2026 18:53

- del comunicato stampa della Giunta Regionale "Rifiuti, assessore Giampedrone: Contenti che i vertici dell'amministrazione comunale candidino Genova a chiudere il ciclo, convincano AMIU a rispondere un semplice sì all'avviso esplorativo" pubblicato il 23/1/2026 sulla pagina istituzionale della Regione Liguria all'indirizzo "<https://www.regione.liguria.it/homepage-giunta/giuntaregionale/comunicatistampadellagiuntaregionale/item/45515-genovachiusura-ciclo-rifiuti.html>";
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla Società ricorrente”;

RILEVATO che, in ottemperanza all’art. 7 c. 6, d.lgs. 165/2001:

- ARLIR non possiede un’Avvocatura interna e dunque, necessita di consulenza e assistenza legale in relazione all’Avviso esplorativo di cui sopra, con particolare riferimento:
 - all’inquadramento e all’applicazione dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
 - agli effetti della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di diritto di prelazione nel project financing;
 - alla valutazione dei profili di legittimità degli atti adottati dall’Agenzia e delle possibili implicazioni giuridiche;
 - alla costituzione in giudizio avanti al TAR competente in relazione al ricorso promosso da AMIU per l’annullamento degli atti dell’Agenzia connessi all’Avviso esplorativo
- la prestazione professionale richiesta è altamente qualificata e temporanea;

PRESO ATTO che:

- l’Avv. Filippo Bucchi ha dato la piena disponibilità ad assumere l’incarico impegnandosi a fornire la prestazione professionale richiesta per un importo pari ad euro 10.000,00 esclusi oneri previdenziali;
- l’importo dell’onorario richiesto si ritiene congruo in considerazione della prestazione richiesta e conforme al D.M. n.55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022;
- ai sensi e per effetto dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera h) e i), si è proceduto alle incombenze legate alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti dell’Avv. Filippo Bucchi;

DATO ATTO che l’incarico:

- è strettamente funzionale all’esercizio delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia ed è finalizzato al conseguimento di obiettivi specifici, così come disciplinato dalla legge (art. 7, c. 6, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001);
- è coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente, dal momento che lo stesso ha lo scopo di assicurare all’amministrazione la possibilità di disporre delle risorse necessarie per l’avvio della propria attività operativa;
- ha durata temporanea circoscritta al periodo di attività relativo all’Avviso esplorativo, dalla data di accettazione dell’incarico, e prevede lo svolgimento di attività ad elevata qualificazione, le quali richiedono competenze specifiche nel settore del diritto pubblico, amministrativo e dei servizi pubblici, di cui il professionista dispone (art. 7, c. 6, lett. c)), così come si evince dal curriculum vitae, agli atti;

Firmato digitalmente da:

SERGIO TOMMASINI

13/02/2026 18:53

- non può essere rinnovato, ma solo prorogato, nei casi previsti dalla legge;

DATO ATTO, inoltre, che il compenso è predeterminato in misura pari a euro 10.000,00, oltre oneri di legge, liquidato al professionista a seguito di ricezione di fattura;

DATO ATTO che qualora il TAR, in considerazione della mancata richiesta di sospensiva nel ricorso notificato da AMIU a ARLIR, dovesse fissare udienza di merito, il professionista formulerà un separato e dettagliato preventivo per l'assistenza legale relativa alla fase decisoria nel merito.

Restano ferme eventuali ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie, da concordarsi preventivamente.

RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico in parola all'Avv. Filippo Bucchi che, per le sue attività svolte, e per la sua competenza professionale specialistica in materia di diritto pubblico, offre migliori garanzie sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico;

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di affidare**, ai sensi degli artt. 3 e 7 comma 6, del D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165, all' Avv. Filippo Bucchi, del Foro di Milano, C.F. [REDACTED], PEC [REDACTED], l'incarico professionale con specifiche competenze in diritto pubblico e amministrativo, per l'attività di consulenza e assistenza legale in relazione all'Avviso esplorativo promosso da ARLIR per l'individuazione dell'impianto terminale di chiusura del ciclo dei rifiuti e per la costituzione in giudizio avanti al TAR competente in relazione al ricorso promosso da AMIU per l'annullamento degli atti dell'Agenzia connessi all'Avviso esplorativo;
2. **di autorizzare** la spesa di euro 10.000,00 oltre oneri di legge, liquidata al professionista a seguito di ricezione della fattura e di ogni ulteriore altra spesa per qualsivoglia eventuale ulteriore attività relativa all'Avviso esplorativo che dovesse rendersi necessaria, da concordarsi preventivamente;
3. **di dare atto** che, in forza di quanto disposto dall'articolo 53, comma 14 del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165, si provvederà all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Liguria in Genova entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il Direttore Generale

Dott. Sergio Tommasini

